

COMUNE DI BELLEGRA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM) C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Ordinanza sindacale n.25 del 03/11/2023

Oggetto: Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, c. 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione degli orari di apertura di esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande – Integrazione e modifica ordinanza n.24 del 27/10/2023.-

IL SINDACO

Premesso che con precedente ordinanza n.24 del 27/10/2023 veniva regolamentato l'orario di esercizio per le attività di somministrazione nel territorio comunale in cui sono localizzati diversi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che in particolare le segnalazioni e lamentele pervenute riguardano situazioni di disturbo, nelle ore notturne, della quiete pubblica, di degrado e di alterazione del decoro urbano, oltre che di condizioni di estrema pericolosità alla circolazione veicolare, con intralcio alla pubblica viabilità, derivante dallo stazionamento di soggetti nelle immediate adiacenze degli esercizi come già premesso nell'ordinanza che con il presente atto viene integrata e modificata;

Preso atto che le premesse dell'ordinanza n.24/2023 devono intendersi integralmente riportate nel presente atto seppure non materialmente trascritte;

Considerato altresì che la *ratio* del provvedimento sindacale è quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 maggio 2006, n. 1264, in "Foro amm. TAR" 2006, 5, p. 1596);

Considerato che, dopo una prima applicazione del provvedimento che con la presente si va ad integrare e modificare sono state rilevate alcune criticità che rendono necessaria l'emanazione della presente ordinanza di integrazione e modifica;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell'ordine e della sicurezza pubblica per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali e notturne e possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione;

Ritenuto quindi di dover adottare una ulteriore Ordinanza contingibile e urgente con limitazione dell'orario di apertura al pubblico nelle ore serali e notturne del pubblico esercizio in indirizzo;

Visto l'art. 54, c. 4, D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6, c. 1, D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto lo Statuto del Comune di Bellegra;

Visto l'art. 2, c. 1, lett. a), d) ed e) del Decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008, il quale, in combinato disposto con l'art. 54, c. 4, D.Lgs 267/2000, prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favoriscono i fenomeni di violenza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ORDINA

Agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande siti nel territorio comunale a fronte del pregiudizio e al disagio arrecati alla quiete pubblica, come sopra descritto e motivato nonché all'intralcio alla pubblica viabilità, determinato dai bivacchi formati dagli avventori dei locali e per tutte le ragioni suesposte:

1. L'anticipazione dell'orario di chiusura alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì al giovedì ed alle ore 01,00 dal venerdì alla domenica con estensione di tale orario ai giorni prefestivi e festivi in



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM) C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

presenza di accertate situazioni di disturbo alla quiete pubblica e per il pericolo alla pubblica incolumità come descritte in premessa, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e sino al 31.01.2024;

- 2. A tutti, indistintamente, il **DIVIETO**, con esclusione delle aree di pertinenza del locale debitamente autorizzate, di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, in lattine o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
- 3. A tutti, indistintamente, il **DIVIETO** di detenere o abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie vuote e lo stazionamento anche a locale chiuso nelle immediate vicinanze dello stesso;
- 4. Il **DIVIETO** di svolgere attività di intrattenimento musicale all'esterno dei locali se non opportunamente autorizzata e di mantenere all'interno degli stessi un volume adeguato che non comporti disturbo per la quiete pubblica e al riposo delle persone.

Ai fini di una più corretta attuazione della presente ordinanza, esplicitandone la *ratio*, l'applicazione del punto uno (1.) deve intendersi riferita ai locali ubicati nel centro abitato nei quali si possa verificare la fattispecie descritta relativamente al disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone nonché dell'intralcio della pubblica viabilità.

La presente Ordinanza sostituisce ed integra la precedente ordinanza n.24/2023 nelle parti in contrasto e avrà effetto dalla data di sottoscrizione e sino al 31 gennaio 2024.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonchè mediante inserimento nel sito Internet del Comune di Bellegra.

L'adozione del presente provvedimento sarà comunicata, con tempestività, in ossequio al 4° comma dell'art. 54 del D.lgs. N. 267/2000, al Prefetto di Roma anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla relativa attuazione.

Copia della presente sarà altresì trasmessa alla Prefettura di Roma e, per i controlli di competenza, alla Questura di Roma tramite Commissariato di Colleferro e al Comando Stazione Carabinieri di Bellegra.

Si avverte che il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà segnalato dagli Organi di controllo e di vigilanza all'Autorità Giudiziaria competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, il 03/11/2023

Il Vice Sindaco Francesco COCULO